

**REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DI KOSMOS ADR Srl.****PREMESSA**

- 1) Il presente regolamento di procedura, ispirato ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, è adottato in osservanza delle norme e dei principi direttivi contenuti nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e nel D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, così come modificato dal decreto 6 luglio 2011 n. 145 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 197 del 25 agosto 2011), contiene le norme di procedura che saranno applicate dall'Organismo Kosmos ADR Srl per la mediazione finalizzata alla mediazione in tutte le controversie previste a tal fine dal citato decreto legislativo ed, in quanto compatibili ai procedimenti obbligatori di mediazione di cui al comma 1 dell'art. 5 del predetto decreto legislativo ove esperibili dinanzi al presente Organismo.
- 2) Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di mediazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti; qualunque altra disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti.
- 3) Il presente regolamento di procedura disciplina anche il servizio di mediazione on line, il quale è un'ulteriore modalità di accesso, offerta da KOSMOS ADR Srl, per poter usufruire, in modo ancor più rapido e semplificato, delle procedure conciliative per la risoluzione delle controversie devolute alla gestione di KOSMOS ADR Srl.
- 4) Il regolamento stabilisce i requisiti e gli obblighi del mediatore e le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
- 5) Il regolamento, in ogni caso, prevede che il procedimento di mediazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a) del DM 180/2010.
- 6) Il regolamento disciplina il diritto di accesso delle parti, il trattamento dei dati, la tenuta della documentazione e degli atti.

Tanto premesso, che ne costituisce parte integrante, viene emanato il seguente Regolamento di Mediazione:

1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA

Il presente Regolamento si applica alla mediazione di controversie che le parti vogliano risolvere in maniera bonaria, in forza di una clausola contrattuale, di un accordo o di un obbligo di legge. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di mediazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge il presente regolamento si applica in quanto compatibile.



INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA: La domanda di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale, sancisce l'art.5, comma 6, del d. lgs. 28/2010

VALORE ESECUTIVO DELLA CONCILIAZIONE, e cioè l'accordo conseguito in mediazione: Dal punto di vista dell'efficacia esecutiva, qualora l'accordo venga raggiunto, potrà essere omologato dal Tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il conseguente verbale sarà titolo per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, art. 12 d. lgs. 28/2010

AGEVOLAZIONI FISCALI: Sono infine previste agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di mediazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di 51.646,00 euro, e le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500,00 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione, art. 17, co. 2 e 3, d. lgs. 28/2010

2. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURA DI MEDIAZIONE

La procedura di mediazione viene avviata da una delle parti o da tutte le parti congiuntamente. In entrambi i casi il procedimento avrà inizio a seguito del deposito o dell'invio del modulo di "istanza di mediazione" predisposto da KOSMOS ADR Srl, debitamente compilato, o di una richiesta scritta in conformità a quanto disposto dal presente regolamento e contenente i dati richiesti dal modulo.

La domanda deve contenere:

una breve descrizione della natura della lite;

i riferimenti di tutte le parti coinvolte;

il valore indicativo della controversia

l'eventuale nomina degli avvocati e/o consulenti atti a rappresentare ed assistere le parti stesse.

Tutte le istanze di mediazione sono numerate progressivamente in ragione dell'anno e registrate in apposito registro, cartaceo ed informatico, in ordine cronologico di provenienza, a cura della segreteria dell'Organismo; questa formerà per ogni procedura apposito fascicolo contenente tutte le istanze e comunicazioni provenienti dalle parti, i documenti da questi prodotti, le comunicazioni inviate dall'Organismo o dal mediatore, il testo dell'eventuale proposta di accordo predisposta dal mediatore ed i verbali da questi redatti nel corso della procedura.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza dei fascicoli e degli atti di cui al comma precedente. Il responsabile della segreteria è incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative a: numero d'ordine progressivo, dati identificativi delle



parti, oggetto della controversia, mediatore designato, data di conclusione del procedimento e relativo esito.

Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento: il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata; degli atti medesimi ciascuna delle parti può chiedere copia alla segreteria tecnica, senza formalità ed a proprie spese.

La segreteria comunica alle altre parti l'avvenuto deposito della domanda di Mediazione invitandole a partecipare alla procedura. Se non specificato diversamente nell'accordo tra le parti o nel contratto, il termine stabilito per la risposta all'invito è di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso di rilevante ritardo nella ricezione dell'ultima delle comunicazioni, la parte interessata può chiedere al mediatore la fissazione di altra data per il primo incontro.

Nel caso in cui le parti diverse da quella istante comunichino, prima della data fissata per l'incontro, di non voler comparire dinanzi al mediatore, o non provvedano nei termini di cui sopra alla dichiarazione di accettazione, o non provvedano al pagamento delle spese di avvio e della indennità di cui all'art. 12, **salvo i casi di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo**, e sempre che la procedura non possa essere utilmente espletata nei confronti delle eventuali residue parti, il mediatore redige verbale di cessazione della procedura indicandone il motivo, e l'Organismo ne dà immediata comunicazione alla parte istante.

3. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURA DI MEDIAZIONE ON LINE

La procedura di mediazione ON LINE si attiva attraverso l'invio di una domanda di mediazione il cui modulo elettronico è reperibile sul sito di KOSMOS ADR Srl. Lo stesso dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: concilia@kosmosadr.org - kosmosadrsl@open.legalmail.it e poi inviato a mezzo fax ai numeri indicati a tal fine nel sito telematico www.kosmosadr.org.

Ricevuta la domanda la segreteria comunica alle altre parti l'avvenuto deposito della stessa invitandole a partecipare alla procedura conciliativa. Se non specificato diversamente nell'accordo tra le parti o nel contratto, il termine stabilito per la risposta all'invito è di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso di rilevante ritardo nella ricezione dell'ultima delle comunicazioni, la parte interessata può chiedere al mediatore la fissazione di altra data per il primo incontro.

Nel caso in cui le parti diverse da quella istante comunichino, prima della data fissata per l'incontro, di non voler comparire dinanzi al mediatore, o non provvedano nei termini di cui sopra alla dichiarazione di accettazione, o non provvedano al pagamento delle spese di avvio e della indennità di cui all'art. 12, **salvo i casi di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo**, e sempre che la procedura non possa essere utilmente espletata nei confronti delle eventuali residue parti, il



mediatore redige verbale di cessazione della procedura indicandone il motivo, e l'Organismo ne dà immediata comunicazione alla parte istante.

Se la parte non istante decide di partecipare al tentativo di mediazione dovrà inviare la propria adesione, compilando l'apposito modulo elettronico reperibile sul sito di KOSMOS ADR Srl, all'indirizzo di posta elettronica di cui sopra e poi a mezzo fax al numero sopra indicato. Il Consiglio direttivo di KOSMOS ADR Srl provvede ad individuare e nominare un Mediatore, scelto nell'ambito delle proprie liste, al quale verrà inoltrata tutta la documentazione, ed a fissare la data dell'incontro.

Le parti riceveranno comunicazione via e-mail della data e dell'ora dell'incontro, unitamente alle istruzioni per accedere alla stanza virtuale. Se, al contrario, la parte chiamata al tavolo della mediazione comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione della domanda, KOSMOS ADR Srl chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

Le parti, possono, in ogni caso, inviare una domanda congiunta per l'attivazione della procedura conciliativa ON LINE, in tale caso non dovranno essere corrisposti i diritti di segreteria.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte, all'indirizzo di posta elettronica portato da queste a conoscenza di KOSMOS ADR Srl. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento saranno effettuate via e-mail. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

4. IL MEDIATORE

Il Mediatore, soggetto terzo rispetto alla controversia ed imparziale nei confronti delle parti, non decide la controversia, ma aiuta le parti stesse a trovare un accordo soddisfacente. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle specifiche norme di legge. Al Mediatore, ed ai suoi eventuali ausiliari, è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro espresso divieto di percepire direttamente compensi dalle parti.

I mediatori che abbiano dichiarato la propria disponibilità a svolgere funzioni di mediazione per l'Organismo dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) requisiti di qualificazione professionale devono risultare provati dal possesso di:
 - a) Titolo di studio posseduto **non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale;**
 - b) Frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere l'attività di formazione dei mediatori ai sensi dell'art. 18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180;
 - c) **Specifico aggiornamento periodico almeno biennale, acquisito presso gli enti di formazione di cui al capo precedente;**



- d) **Partecipazione, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti al Registro ministeriale degli enti di mediazione.**

2) requisiti di onorabilità consistenti in:

- a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Il Responsabile dell'Organismo tiene un apposito registro degli aggiornamenti professionali periodici dei mediatori iscritti nell'organismo. Ciascun mediatore è tenuto ad informare l'Organismo, con cadenza biennale, in merito ai tirocini assistiti ed agli aggiornamenti formativi svolti, conformemente a quanto previsto dai commi precedenti. La comunicazione avverrà sotto la forma dell'autocertificazione attraverso la compilazione e la consegna al Responsabile dell'Organismo del MODULO G, allegato al presente regolamento.

Dopo il deposito dell'istanza di mediazione, il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore, scegliendolo dall'elenco dei mediatori accreditati presso l'Organismo stesso. Nella designazione del mediatore, il Responsabile dell'Organismo deve tenere in considerazione i seguenti criteri:

- 1) **la particolare competenza professionale imposta dalla natura o dalla complessità della controversia o dal suo oggetto;**
- 2) **il luogo in cui deve svolgersi la procedura;**
- 3) **la competenza del mediatore derivante dal proprio percorso di studi;**
- 4) **la competenza del mediatore derivante dal proprio percorso professionale;**
- 5) **la competenza del mediatore derivante dalla formazione specifica e dagli aggiornamenti periodici in materia di conciliazione;**
- 6) **l'esperienza e la preparazione del mediatore in rapporto alla materia oggetto della controversia.**

Il Responsabile dell'Organismo, qualora lo ritenga opportuno in ragione della particolare complessità o delicatezza della materia oggetto delle controversie, o in ragione della complementarità delle competenze dei mediatori dell'Organismo, può decidere di designare uno o più mediatori ausiliari.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché l'assenza di qualsiasi suo interesse, anche apparente od in conflitto, rispetto all'oggetto della controversia assegnatagli ed aderire al codice etico. Le parti possono richiedere ad KOSMOS ADR Srl, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.

Se richiesto dalla natura o dalla complessità della controversia, il Responsabile dell'Organismo può nominare un collegio di mediatori, in numero non superiore a tre, senza alcuna variazione dell'entità delle spese e delle indennità dovute dalle parti.



Il mediatore, d'intesa con le parti, stabilisce la data, l'ora e il luogo dell'incontro, ed eventualmente, di quelli successivi. In caso di mediazione ON LINE il Mediatore comunica con le parti attraverso la video-conferenza.

Su accordo delle parti, agli incontri può assistere, assieme al mediatore nominato, altro mediatore aderente all'Organismo ai fini della propria ulteriore formazione; questi, cui incombono gli stessi obblighi di riservatezza, cui è tenuto il mediatore nominato, non avrà diritto ad alcun compenso, né potrà interloquire in alcuna forma nel corso degli incontri tra il mediatore e le parti.

Il mediatore comunica sia a KOSMOS ADR Srl sia alle parti, qualsiasi interesse personale o economico connesso all'esito della procedura di Mediazione, e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere vista come implicante un conflitto di interessi (sia questo apparente o reale).

In seguito al ricevimento di tali informazioni, o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi che non è in grado di prestare la propria opera, ovvero la mancanza o il venir meno di un requisito di imparzialità, se viene dichiarata la decadenza del mediatore a norma del codice etico o se risulta fondata l'istanza di ricusazione, sentito il parere delle parti, il Responsabile dell'Organismo può sostituire il mediatore con un altro candidato.

Di ogni provvedimento del Responsabile dell'Organismo emesso ai sensi dei commi precedenti è data immediata comunicazione per iscritto al mediatore ed alle parti. Al mediatore, è fatto divieto chiedere alle parti il pagamento di qualsiasi somma, se non quelle dovute all'Organismo ai sensi dell'art. 7 e 8 del presente Regolamento.

L'Organismo consente gratuitamente ai mediatori, in regola con i requisiti di qualificazione professionale ai sensi di legge, il tirocinio assistito presso le proprie strutture. La partecipazione ad un caso di mediazione in forma di tirocinio assistito si compone di due fasi: l'assistenza del mediatore tirocinante ad un incontro di mediazione e la consultazione privata successiva con il mediatore che l'ha condotto. Il mediatore che intenda avvalersi del tirocinio presso le strutture dell'Organismo deve rivolgersi al Responsabile, il quale gli comunicherà la data ed il luogo dell'incontro di mediazione al quale assistere. Il Responsabile comunicherà altresì la presenza del tirocinante al mediatore designato, il quale dovrà dare atto nel verbale dell'incontro od in alternativa in apposito registro interno della presenza del tirocinante, e rendersi disponibile alla consultazione privata immediatamente successiva all'incontro. Il Responsabile dell'Organismo non potrà assegnare più di un tirocinante per ciascun incontro di mediazione.

5. L'INCONTRO DI MEDIAZIONE

L'incontro si svolge presso la sede di KOSMOS ADR Srl, in Torino Via Duino 128 o presso lo studio professionale del mediatore, ovvero un'altra sede adeguata, scelta dalle parti per singoli atti. Nel caso di più istanze concernenti la stessa controversia, il luogo di svolgimento della procedura è quello determinato in relazione alla istanza depositata o pervenuta per prima.

La sede della procedura dopo l'inizio della stessa potrà essere mutata soltanto su concorde richiesta



delle parti e soltanto contestualmente alla concorde istanza di sostituzione del mediatore già nominato; in tal caso il periodo di tempo già trascorso dall'inizio della procedura non si computa ai fini del termine di durata della stessa.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'incontro di Mediazione, salvo diversi accordi, ciascuna parte può fornire a KOSMOS ADR Srl una memoria scritta che riepiloghi i termini della controversia ed il suo stato attuale, nonché ulteriori documenti ed informazioni ritenuti utili ai fini della procedura conciliativa. Salvo diversi accordi, il materiale e le informazioni fornite sono coperti da assoluta riservatezza nei confronti dei terzi.

Il mediatore designato può richiedere a ciascuna parte di fornire chiarimenti e informazioni aggiuntive. Lo stesso può limitare la lunghezza delle memorie e degli eventuali allegati. Può altresì incoraggiare le parti a scambiarsi memorie e ogni altro materiale già consegnatogli, per promuovere la comprensione dei reciproci punti di vista.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono, inoltre, libere di farsi assistere da difensori, da consulenti, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi ad KOSMOS ADR Srl con congruo anticipo chi sarà presente all'incontro.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla procedura di Mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per transigere la controversia.

Nei casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in caso di mancata adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria della KOSMOS ADR Srl potrà rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo (verbale formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11 quarto comma del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28).

In tutti i casi diversi da quelli ricompresi nel comma precedente, qualora all'incontro non siano presenti le parti od alcune di esse, sempre che non sussista un giustificato motivo della mancata comparizione, ed a meno che non sia possibile proseguire utilmente il tentativo di mediazione nei confronti delle parti che risultino comparse, il tentativo di mediazione si intende fallito e la relativa procedura terminata, nella data di relazione del verbale di mancata comparizione.

Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. In casi particolari, KOSMOS ADR Srl può individuare un consulente tecnico, qualora non indicato dalle parti, seguendo le indicazioni fornite dal mediatore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri.

La procedura di mediazione si svolge di norma in massimo tre sedute, salvo in casi di particolare complessità e valore della domanda, il mediatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo, con tutte le parti; può anche concordare incontri con alcune soltanto di esse, il cui oggetto, ed il relativo esito rimangono riservati. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

7



In ogni momento della procedura il mediatore può formulare una proposta di conciliazione e provvede comunque a formularla quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta; in occasione del primo incontro con le parti il mediatore avverte le stesse sulle conseguenze del rifiuto di accettazione della proposta di conciliazione che dovesse essere eventualmente formulata nel corso della procedura.

La proposta di conciliazione è comunicata dalla Segreteria dell'Organismo, per iscritto, a ciascuna delle parti, assieme all'invito a far pervenire al mediatore sempre per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, la rispettiva incondizionata accettazione della proposta stessa; la mancata comunicazione dell'accettazione nel termine suddetto vale come rifiuto della proposta. Tuttavia la mancata accettazione nel termine non è causa di cessazione della procedura, qualora le parti entro il termine suddetto chiedano concordemente al mediatore di formulare una nuova proposta di conciliazione secondo condizioni da esse concordemente indicate, o sempre entro il termine suddetto ne chiedano concordemente la proroga per ulteriori sette giorni. La nuova proposta si ha per definitivamente rifiutata qualora ciascuna delle parti entro i sette giorni successivi alla comunicazione non faccia pervenire la propria accettazione.

Anche in mancanza di accettazione espressa della proposta da una delle parti, il mediatore non può dichiarare la cessazione della procedura per tale causa, qualora le parti, nel termine ordinario od in quello prorogato, facciano concorde espressa richiesta al mediatore di sottoscrizione, dinanzi a lui, di un accordo amichevole da esse intanto raggiunto in termini difformi da quelli della proposta.

6. L'INCONTRO DI MEDIAZIONE ON LINE

L'incontro di mediazione si svolgerà in modalità di video-conferenza. Le parti potranno scegliere di collegarsi ON LINE direttamente dal proprio domicilio, oppure recarsi presso uno delle uffici di KOSMOS ADR Srl e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'Organismo o presso un'altra sede, previamente comunicata.

La sede della procedura dopo l'inizio della stessa potrà essere mutata soltanto su concorde richiesta delle parti e soltanto contestualmente alla concorde istanza di sostituzione del mediatore già nominato; in tal caso il periodo di tempo già trascorso dall'inizio della procedura non si computa ai fini del termine di durata della stessa.

KOSMOS ADR Srl invierà alle parti ed al Mediatore una e-mail contenente tutte le informazioni necessarie per l'accesso all'incontro ON LINE, nonché invierà alle parti le password necessarie alla loro identificazione.

Nel giorno e nell'ora fissate per l'incontro di mediazione ON LINE, avvenuta l'identificazione delle parti, il Mediatore dà inizio al tentativo di mediazione.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'incontro di Mediazione, salvo diversi accordi, ciascuna parte può fornire a KOSMOS ADR Srl una memoria scritta che riepiloghi i termini della controversia ed il suo stato attuale, nonché ulteriori documenti ed informazioni ritenuti utili ai fini della procedura conciliativa. Salvo diversi accordi, il materiale e le informazioni fornite sono coperti da assoluta riservatezza nei confronti dei terzi.



Il mediatore designato può richiedere a ciascuna parte di fornire chiarimenti e informazioni aggiuntive. Lo stesso può limitare la lunghezza delle memorie e degli eventuali allegati. Può altresì incoraggiare le parti a scambiarsi memorie e ogni altro materiale già consegnatogli, per promuovere la comprensione dei reciproci punti di vista.

Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o, comunque, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi assistere da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di KOSMOS ADR Srl, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Nel caso in cui all'incontro non siano presenti le parti od alcune di esse, sempre che non sussista un giustificato motivo della mancata comparizione, ed a meno che non sia possibile proseguire utilmente il tentativo di mediazione nei confronti delle parti che risultino comparse, il tentativo di mediazione si intende fallito e la relativa procedura terminata, nella data di relazione del verbale di mancata comparizione.

Il Mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Solo in casi particolari, il Mediatore può provvedere alla individuazione, per tramite del Responsabile dell'Organismo, di un perito e/o consulente tecnico, a condizione che entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuare la nomina congiuntamente, sostenendone in eguale misura i relativi oneri.

La procedura di mediazione si svolge di norma in massimo tre sedute, salvo in casi di particolare complessità dell'argomento trattato, il mediatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo, con tutte le parti; può anche concordare incontri con alcune soltanto di esse, il cui oggetto, ed il relativo esito rimangono riservati. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

In ogni momento della procedura il mediatore può formulare una proposta di conciliazione e provvede comunque a formularla quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta; in occasione del primo incontro con le parti il mediatore avverte le stesse sulle conseguenze del rifiuto di accettazione della proposta di conciliazione che dovesse essere eventualmente formulata nel corso della procedura.

La proposta di conciliazione assieme all'invito a far pervenire al mediatore sempre per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, la rispettiva incondizionata accettazione della proposta stessa saranno disponibili per ciascuna delle parti nell'area a loro riservata del sito. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine suddetto vale come rifiuto della proposta. Tuttavia la mancata accettazione nel termine non è causa di cessazione della procedura, qualora le parti entro il termine suddetto chiedano concordemente al mediatore di formulare una nuova proposta di conciliazione secondo condizioni da esse concordemente indicate, o sempre entro il termine suddetto ne chiedano concordemente la proroga per ulteriori sette giorni. La nuova proposta si ha per definitivamente rifiutata qualora ciascuna delle parti entro i sette giorni successivi alla comunicazione non faccia pervenire la propria accettazione.

Anche in mancanza di accettazione espressa della proposta da una delle parti, il mediatore non può dichiarare la cessazione della procedura per tale causa, qualora le parti, nel termine ordinario od in quello prorogato, facciano concorde espressa richiesta al mediatore di sottoscrizione, in video⁹



conferenza e, in via residuale, a mezzo chat line, di un accordo amichevole da esse intanto raggiunto in termini difforni da quelli della proposta.

7. ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Per ciascuna procedura di mediazione gestita da KOSMOS ADR Srl il termine di durata è di massimo 4 mesi, decorrenti dal giorno della comunicazione di avvio di cui all'art. 2.

Ciascuna parte può abbandonare la procedura in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione scritta al mediatore ed alla controparte; la mancata partecipazione senza un giustificato motivo ad uno degli incontri con tutte le parti fissati dal mediatore o concordati, è considerata come rifiuto di proseguire nella partecipazione alla procedura.

La procedura si considera conclusa quando:

- a) tutte le parti manifestano al mediatore la volontà di non proseguire la procedura;
- b) una parte si rifiuta, a termini del presente Regolamento, di proseguire la procedura; in tal caso la procedura, se utilmente proseguibile nei confronti delle altre parti, si considera conclusa nei soli confronti della parte che ha rifiutato;
- c) le parti raggiungono un accordo amichevole, del quale danno comunicazione per iscritto al mediatore dichiarando concordemente di voler ritenere conclusa la procedura;
- d) è raggiunto un accordo dinanzi al mediatore, il cui testo, se non già predisposto dalle parti, viene redatto dal mediatore con l'assistenza delle parti stesse e delle persone che le rappresentano od assistono, e viene sottoscritto dalle parti stesse e dal mediatore, dandosene atto nel relativo verbale di composizione amichevole e di contestuale chiusura della procedura;
- e) è accettata da tutte le parti la proposta redatta dal mediatore, di sua iniziativa o per concorde richiesta delle parti, ed a queste comunicata; la proposta si intende rifiutata se ciascuna delle parti non ha fatto pervenire al mediatore, entro sette giorni dalla data della relativa comunicazione, la propria accettazione incondizionata;
- f) decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di avvio di cui all'art. 2, senza che siano intervenuti l'accordo amichevole o la proposta di accordo, una delle parti dichiara che intende avvalersi del detto termine di durata della procedura.

Della conclusione della procedura, e della relativa causa, il mediatore dà atto in apposito verbale (nel quale devono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo nel Registro di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010), al quale deve essere unito, formandone parte integrante, il testo della proposta accettata o rifiutata od il testo dell'accordo amichevole raggiunto dinanzi al mediatore, testo in ogni caso sottoscritto da tutte le parti.

Nel caso di accordo amichevole raggiunto dinanzi al mediatore o di accettazione della proposta, il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti o, in nome e per conto di esse, dai loro rappresentanti, muniti dei necessari poteri. La sottoscrizione del processo verbale deve essere¹⁰



compiuta dalle parti e dal Mediatore; quest'ultimo deve, inoltre certificare l'autografia della sottoscrizione.

Tutti i verbali di cui al presente articolo sono depositati dal mediatore presso la Segreteria dell'Organismo, che ne rilascia copia a ciascuna delle parti con spese a proprio carico.

Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene inviata o consegnata idonea scheda di valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento; copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 5, del d.m. 18.10.2010 n. 180, verrà trasmessa per via telematica al Responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti.

8.ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE ON LINE

Per ciascuna procedura di mediazione On Line gestita da KOSMOS ADR Srl il termine di durata è di massimo 4 mesi, decorrenti dal giorno della comunicazione di avvio di cui all'art. 2.

Ciascuna parte può abbandonare la procedura in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione scritta al mediatore ed alla controparte; la mancata partecipazione senza un giustificato motivo ad uno degli incontri con tutte le parti fissati dal mediatore o concordati, è considerata come rifiuto di proseguire nella partecipazione alla procedura.

La procedura si considera conclusa quando:

- a) tutte le parti manifestano al mediatore la volontà di non proseguire la procedura;
- b) una parte si rifiuta, a termini del presente Regolamento, di proseguire la procedura; in tal caso la procedura, se utilmente proseguibile nei confronti delle altre parti, si considera conclusa nei soli confronti della parte che ha rifiutato;
- c) le parti raggiungono un accordo amichevole, del quale danno comunicazione per iscritto al mediatore dichiarando concordemente di voler ritenere conclusa la procedura;
- d) è raggiunto un accordo dinanzi al mediatore, il cui testo, se non già predisposto dalle parti, viene redatto dal mediatore con l'assistenza delle parti stesse e delle persone che le rappresentano od assistono, e viene sottoscritto dalle parti stesse e dal mediatore, dandosene atto nel relativo verbale di composizione amichevole e di contestuale chiusura della procedura;
- e) è accettata da tutte le parti la proposta redatta dal mediatore, di sua iniziativa o per concorde richiesta delle parti, ed a queste comunicata; la proposta si intende rifiutata se ciascuna delle parti non ha fatto pervenire al mediatore, entro sette giorni dalla data della relativa comunicazione, la propria accettazione incondizionata;
- f) decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di avvio di cui all'art. 2, senza che siano intervenuti l'accordo amichevole o la proposta di accordo, una delle parti dichiara che intende avvalersi del detto termine di durata della procedura.

Della conclusione della procedura, e della relativa causa, il mediatore dà atto in apposito verbale (nel quale devono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo nel Registro di cui al¹¹



decreto legislativo n. 28 del 2010), al quale deve essere unito, formandone parte integrante, il testo della proposta accettata o rifiutata od il testo dell'accordo amichevole raggiunto dinanzi al mediatore, testo in ogni caso sottoscritto da tutte le parti.

Il verbale di mediazione, il quale dà atto dell'esito dell'incontro in termini riassuntivi, viene compilato e sottoscritto dal Mediatore, dopodiché viene messo a disposizione delle parti nella sezione del sito a loro riservata. Le parti accederanno alla pagina del verbale inserendo le chiavi d'accesso a loro fornite dal servizio. Le procedure di sottoscrizione e certificazione del verbale e dell'accordo, potranno avvenire con modalità idonee a garantire la provenienza, come la firma digitale.

Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti o, in nome e per conto di esse, dai loro rappresentanti muniti dei necessari poteri, con le stesse modalità sopra descritte.

Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene inviata o consegnata idonea scheda di valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento; copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 5, del d.m. 18.10.2010 n. 180, verrà trasmessa per via telematica al Responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti.

9. OMOLOGA

Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo di mediazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 28, l'Organismo, per le procedure svoltesi in sede dell'Organismo non compresa nel circondario del Tribunale di Torino, provvede, se richiesto, al deposito del ricorso della parte presso la Cancelleria del Presidente del Tribunale di Torino, ed al ritiro ed alla trasmissione alla parte ricorrente del conseguente provvedimento. Ciascuna delle parti ricorrenti corrisponde all'Organismo, all'atto della richiesta degli espletamenti di cui al comma precedente, la somma di euro 50,00 oltre IVA per forfettario rimborso delle spese, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo.

10. SPESE DI PROCEDURA

All'Organismo sono dovute le spese di procedura ai sensi del presente articolo e di quello seguente, in osservanza delle regole di cui al d.m. 18 ottobre 2010 n. 180.

Ciascuna delle parti deve corrispondere all'Organismo, per l'avvio della procedura, per le materie non indicate nell'art. 5 comma 1, la somma di euro 40,00 oltre IVA a valere sull'indennità dovuta a norma dell'articolo seguente; detta somma sarà pagata dall'istante all'atto del deposito o della 12



spedizione dell'istanza di mediazione, mediante versamenti o bonifico bancario o pagamento con bollettino di conto corrente postale; sarà pagata da ciascuna delle altre parti contestualmente alla dichiarazione di accettazione della procedura.

L'istanza di mediazione non corredata dalla attestazione del pagamento si intenderà depositata o pervenuta nella data in cui l'istante produrrà l'attestazione medesima, **salvo le materie di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo**. In qualunque caso, la somma in oggetto non sarà rimborsata alle parti.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, fatta eccezione per l'IVA relativa all'indennità dovuta all'Organismo a norma dell'articolo seguente.

La registrazione del verbale redatto a norma degli articoli precedenti avviene a cura e spese delle parti.

11. INDENNITÀ DOVUTE ALL'ORGANISMO

All'Organismo è dovuta da ciascuna delle parti, per ogni procedura, l'indennità – al netto della somma di cui all'articolo precedente ed oltre alla relativa IVA – prevista nella Tabella B e nella Tabella C per la mediazione ON LINE che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, **sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.**

L'importo massimo dell'indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma delle richiamate tabelle B e C, secondo quanto prescritto nel citato D.M. 18.10.2010 n. 180:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a **un quarto** in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) **quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, deve essere ridotto ad euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni.**

L'importo massimo dell'indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della richiamata tabella D, (relativa ai casi aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo), secondo quanto prescritto nel citato D.M. 18.10.2010 n. 180:

- a) deve essere aumentato in misura non superiore a **un quarto** in caso di successo della mediazione;



b) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, deve essere ridotto ad euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Nel caso in cui, per un'identica controversia, una parte rappresenti più soggetti, ad esclusione dei casi aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 5 comma1 del decreto legislativo, la tariffa viene aumentata del 20% per i primi 10 soggetti rappresentati, del 10% per i successivi 5 e dell'1% per ciascun ulteriore soggetto rappresentato; tuttavia, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

L'indennità è comprensiva dell'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Essa resta fissa anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

L'indennità è dovuta dalle parti che partecipano al primo incontro, in solido tra loro, indipendentemente dall'esito o dalla durata della procedura e dal numero degli incontri. Ad esclusione dei casi aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 5 comma1 del decreto legislativo, il pagamento della indennità deve essere eseguito, da ciascuna delle parti, non oltre la data fissata per il primo incontro; in caso contrario, l'Organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati mediante versamenti ovvero bonifici sul conto corrente bancario o eventualmente sul conto corrente postale intestato all'Organismo o con idonee modalità comunicate dalla Segreteria.

12. RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato, salvo diverso accordo delle parti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione. Le parti, inoltre, salvo diversa disposizione di legge, non



possono chiamare il Mediatore, il personale di KOSMOS ADR Srl e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

- a) tutte le parti consentono alla sua disapplicazione;
- b) il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
- c) il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
- d) il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi, connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. E' fatto, altresì, divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione nel luogo indicato alle parti dall'Organismo e nei locali a tal fine predisposti e, fatti salvi i casi di cui all'articolo precedente, ha l'obbligo di portare a termine le procedure di mediazione che gli sono state assegnate; in caso di comprovato inadempimento del mediatore, il Responsabile dell'Organismo provvede alla revoca del mediatore e nomina un nuovo mediatore; in tal caso il tempo già trascorso dall'inizio del procedimento di mediazione non si computa ai fini del termine di durata della procedura previsto dalla legge.

13. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

La Kosmos ADR Srl ha stipulato con ARISCOM SPA una polizza assicurativa per la responsabilità qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione dichiara in base a richiesto dall'art. 4, comma secondo, lett. B) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

14. ACCREDITAMENTO DI MEDIATORI PRESSO L'ORGANISMO – CAUSE DI DECADENZA

L'elenco dei Mediatori iscritti all'Organismo KOSMOS ADR Srl, tenuto ed aggiornato dal Responsabile dell'Organismo, è depositato presso la Segreteria e pubblicato sul sito telematico dell'Organismo.

Il soggetto che, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento della attività di mediatore, intende iscriversi presso KOSMOS ADR Srl, ne fa domanda al Responsabile dell'Organismo sull'apposito modello depositato presso la Segreteria, pubblicato sul sito¹⁵



telematico dell'Organismo. La predetta richiesta può essere trasmessa per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica concilia@kosmosadr.org, kosmosadrsl@open.legalmail.it o a mezzo di fax ai numeri telefonici indicati a tal fine nel sito telematico www.kosmosadr.org o infine può essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo, via Duino n. 128 - 10127 TORINO. Sulla domanda decide il Responsabile dell'Organismo, che ne comunica l'esito all'interessato.

La decadenza dalla qualità di mediatore iscritto al presente "Organismo di Mediazione", ed in ogni caso fatta salva qualsiasi responsabilità del mediatore nei confronti dell'Organismo, delle parti o di terzi, si verifica e viene conseguentemente deliberata dal Responsabile dell'Organismo:

- a) quando vengano meno i requisiti di qualificazione professionale, **nonché gli obblighi formativi, di aggiornamento e tirocinio, (autocertificati come previsto dall' art. 4 del presente regolamento)** e i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 180 del 18 ottobre 2010;
- b) per violazioni dei doveri posti ed imposti al mediatore dalla legge, dai regolamenti, da codici deontologici o dal presente regolamento;
- c) in conseguenza della nomina a giudice di pace ai sensi, dell'art. 7, comma 3, del d.m. 23 luglio 2004, n. 222;
- d) qualora, salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore assuma la funzione di arbitro o di difensore di una delle parti in un procedimento arbitrale o giudiziario connesso con la lite che costituisce l'oggetto della procedura di mediazione.
- e) in seguito ad istanza di cancellazione dall'elenco da parte del mediatore.
- f) in seguito a palese conflitto di interesse celato all'Organismo.

Nel caso di cui alla lettera d) del comma precedente, al mediatore è fatto obbligo di proseguire le conciliazioni che gli siano state assegnate, fino alla rispettiva conclusione. In tutti gli altri casi, il Responsabile dell'Organismo dà immediatamente comunicazione alle parti della avvenuta decadenza del mediatore nominato, e contestualmente del nuovo mediatore nominato con indicazione della data e dell'ora da questi fissati per il primo incontro; il tempo trascorso dall'inizio della procedura fino alla dichiarazione di decadenza del mediatore non si computa ai fini del decorso del termine quadrimestrale di durata della procedura.

15. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Prima di adire l'autorità giudiziaria per le controversie avente ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente regolamento e comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra gli utenti e la Kosmos adr srl (es: parti, mediatori, ecc), ovvero fra i predetti utenti ed i mediatori, ad eccezione per quelle controversie aventi ad oggetto il recupero del credito della prestazione resa dalla Kosmos adr srl al richiedente/utente, si dovrà ricorrere al tentativo di mediazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs 28/2010 e successive modificazioni

16. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente regolamento o che fosse comunque connessa ad esse, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.



Per le controversie in cui l'utente/richiedente fosse identificato come soggetto "consumatore", la competenza territoriale è del giudice del luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo, se ubicati nel territorio dello Stato, ovvero del Foro di Torino se la residenza o il domicilio del consumatore è stabilito al di fuori del territorio dello Stato.

17. LEGGE APPLICABILE

La procedura di Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

18. PROCEDURE REGOLAMENTATE PER LEGGE

Per i procedimenti di Mediazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica per quanto compatibile. In particolare:

- a. È vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.
- b. L'esercizio della funzione di mediatore è incompatibile con ogni incarico, mandato o condizione soggettiva che possano pregiudicare i principi di riservatezza ed imparzialità previsti nel presente Regolamento.
- c. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito da KOSMOS ADR Srl in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore.
- d. I dati raccolti da KOSMOS ADR Srl sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
- e. Tranne che per giustificato motivo, **e fuori dalle ipotesi previste dall'art 5 comma 1 del decreto legislativo**, KOSMOS ADR Srl ed il mediatore designato non possono rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.
- f. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di mediazione può concludersi con una proposta del mediatore, rispetto alla quale, ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il mediatore dà atto in apposito verbale di fallita mediazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedono.
- g. h. Il verbale di fallita mediazione viene depositato presso la Segreteria di KOSMOS ADR Srl. che dà atto del deposito del verbale apponendovi firma e data, e dandone immediata notizia alle parti interessate.

19. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche del Regolamento e dei suoi allegati entreranno in vigore dal giorno successivo a quello del loro deposito presso il Ministero della Giustizia, e saranno applicabili alle sole procedure per le quali non sia stata già presentata la relativa istanza.

In caso di cancellazione dell'Organismo dal Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il mediatore dichiara improcedibile la mediazione eventualmente in corso alla data della cancellazione, e trasmette il relativo atto all'Organismo ed alle parti.



20. RINVII – ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano alla procedura gestita dalla KOSMOS ADR Srl le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e, in quanto con esse compatibili, quelle di cui ai decreti ministeriali 23 luglio 2004 n. 222 e 23 luglio 2004 n. 223.

Sono allegati al presente Regolamento:

- il Codice etico dell'Organismo "KOSMOS ADR Srl";
- la Tabella (A), contenente elenco delle sedi di svolgimento della procedura;
- la Tabella (B), contenente la Tabella relativa alle indennità dovute all'Organismo;
- la Tabella (C), contenente la Tabella relativa alle indennità dovute all'Organismo per la mediazione ON LINE;
- la Tabella (D), contenente la Tabella relativa alle indennità dovute all'Organismo in materia obbligatoria ex art 5 d.lgs 28/2010;
- il modello (E) della dichiarazione del mediatore di cui all'art. 6.
- il modulo (F) della scheda di valutazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.
- il modulo (G) della scheda di autocertificazione dell'aggiornamento professionale di ciascun mediatore iscritto all'organismo